SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 147

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO DIRETTORIALE 24 giugno 1997.

Programma operativo multiregionale 940026/I/1 - Emergenza occupazionale Sud: approvazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 5/96 ed approvazione dei progetti ammessi a finanziamento nell'anno 1997.

DECRETO DIRETTORIALE 24 giugno 1997.

Programma operativo multiregionale 940028/I/1 - Azioni innovative per la formazione e l'occupazione nel Mezzogiorno: approvazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 6/96 ed approvazione dei progetti ammessi a finanziamento nell'anno 1997.

DECRETO DIRETTORIALE 24 giugno 1997.

Programma operativo multiregionale 940029/I/3 - Interventi per la formazione e l'occupazione nelle regioni del Centro-Nord: approvazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 1/96 ed approvazione dei progetti ammessi a finanziamento nell'anno 1997.

DECRETO DIRETTORIALE 24 giugno 1997.

Programma operativo multiregionale 940030/I3 - Azioni innovative per la formazione e l'occupazione nelle regioni del Centro-Nord: approvazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 2/96 ed approvazione dei progetti ammessi a finanziamento nell'anno 1997.

DECRETO DIRETTORIALE 24 giugno 1997.

Programma operativo multiregionale 940032/I4 - Azioni innovative per la formazione degli occupati nel Centro-Nord: approvazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 4/96 ed approvazione dei progetti ammessi a finanziamento nell'anno 1997.

DECRETO DIRETTORIALE 24 giugno 1997.

Programma operativo multiregionale 940032/I/4 - Riconversione e riqualificazione degli occupati nel Centro-Nord: approvazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 3/96 ed approvazione dei progetti ammessi a finanziamento per la programmazione 1994-1999.

da 97A5556 a 97A5561

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 luglio 1997.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere ed assessore del comune di Biassono.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che il sig. Massimiliano Panizzut è stato eletto consigliere del comune di Biassono (Milano) nelle consultazioni amministrative del 17 novembre 1996 e nominato, successivamente, assessore con atto sindacale del 21 gennaio 1997;

Rilevato che il predetto amministratore, nel contesto di una risposta scritta ad una interrogazione consiliare, ha espressamente dichiarato: «L'italia è uno Stato, inteso come organizzazione giuridica, e quello tenetevelo pure!! ... lo stato in cui ci costringete a vivere non è di certo una nazione ...»;

Rilevato, altresì, che le riferite affermazioni sono state ribadite nel corso della seduta del consiglio comunale di Biassono del 14 aprile 1997;

Considerato che detto atto si qualifica come contrario alla Costituzione, in quanto in contrasto sia con il principio dell'unità ed indivisibilità della Repubblica, recato dall'art. 5, sia con il dovere di fedeltà, cui tutti i cittadini sono tenuti, nonché con il dovere di adempiere con disciplina ed onore le funzioni pubbliche, espressamente indicati dal successivo art. 54;

Tenuto conto che la permanenza in carica del signor Massimiliano Panizzut, oltre a contrastare con le esigenze di doverosa lealtà istituzionale, dignità e decoro che debbono connotare l'esercizio delle pubbliche funzioni, costituirebbe una inammissibile tolleranza di un comportamento contrario alla Costituzione, che evidenzia dispregio per l'ordinamento generale del quale lo stesso amministratore ha liberamente scelto di essere soggetto esponenziale elettivo;

Ravvisata la necessità di intervenire nei confronti del sig. Massimiliano Panizzut per sanzionare una «azione simbolo» che potrebbe indurre altri a disattendere principi costituzionali, contravvenendo all'obbligo di rispettare le istituzioni — dovere fondamentale per il cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche —;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere ed assessore del comune di Biassono;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Massimiliano Panizzut è rimosso dalla carica di consigliere ed assessore del comune di Biassono (Milano).

Roma, 10 luglio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Massimiliano Panizzut è stato eletto consigliere del comune di Biassono (Milano) nelle consultazioni amministrative del 17 novembre 1996 e nominato, successivanente, assessore con atto sindacale del 21 gennaio 1997.

In data 23 gennaio 1997, è stata esposta nella sede dell'ente la «gazzetta ufficiale della Padania». A seguito di tale episodio alcuni consiglieri comunali hanno presentato una interrogazione al sindaco per sollecitare l'adozione di adeguati provvedimenti contro fatti ritenuti «offensivi» della stessa sede istituzionale del comune, dove gli amministratori sono chiamati a garantire un comportamento imparziale, e che deve essere ritenuta luogo al di sopra delle parti politiche.

All'interrogazione ha fornito risposta scritta il consigliere ed assessore Massimiliano Panizzut, il quale ha espressamente dichiarato «Vi ricordo che siamo in democrazia, e la Padania non è un partito. La Padania è una nazione! Nazione come gruppo umano accomunato da origini, affettività ed aspirazioni. L'Italia è uno Stato, inteso come organizzazione giuridica, e quello tenetevelo pure!! ... lo Stato in cui ci costringete a vivere non è di certo una nazione ...».

Le predette affermazioni, unitamente ad altre contenute nella risposta all'atto di sindacato ispettivo consiliare, altresì ribadite nel corso della seduta assembleare del 14 aprile 1997, appaiono contrastanti con gli articoli 5 e 54 della Costituzione.

In particolare l'attribuire ad un'entità territoriale una valenza concorrente con quella dello Stato confligge con il disposto dell'art. 5 della Costituzione che definisce la Repubblica «una ed indivisibile».

È, altresì, palese il contrasto delle dichiarazioni espresse con il precetto recato dall'art. 54 della Costituzione che, al primo comma, sancisce per tutti i cittadini «il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi».

Il dovere di fedeltà alla Repubblica e quello di osservare le leggi sono finalizzati a dare una formulazione sintetica alla complessiva situazione sorgente dal rapporto di cittadinanza ed il loro significato

profondo si coglie proprio nella qualifica di componente dello Stato conferito ai cittadini. Lo Stato riflette, infatti, la proiezione ordinamentale della comunità degli uomini che raccoglie in unità giuridica; e coloro che ne fanno parte devono concorrere attivamente al mantenimento dei valori che lo caratterizzano.

Risulta, inoltre, violato dal sig. Massimiliano Panizzut il disposto recato dal secondo comma del predetto articolo che, specificamente rivolto ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, sancisce il «dovere di adempierle con disciplina ed onore».

Non può non rilevarsi come l'amministratore mostri disprezzo per quello stesso Stato — «... tenetevelo pure» — che ha, viceversa, liberamente scelto di rappresentare nella sua espressione autonomistica, condidandosi ed'accettando la carica locale: la consapevole ed espressa non accettazione, da parte del consigliere ed assessore del comune di Biassono, dello Stato come elemento di unità giuridica fa venire meno la coerenza, la dignità e il decoro connessi al *munus publicum* e si pone in contrasto con i doveri esplicitamente indicati dall'art. 54 della Carta costituzionale.

Il diritto di esprimere il proprio pensiero e quello di associarsi liberamente in partiti politici al fine di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, pure costituzionalmente garantiti, trovano un limite non superabile nella esigenza di perseguire le finalità assunte come proprie con doverosa lealtà al sistema istituzionale al cui interno si opera e, quindi, con l'osservanza delle regole generali che ne disciplinano la vita. Di non minore valenza è l'esigenza di tutela del decoro e del prestigio delle istituzioni, che esclude l'uso di espressioni di offesa o disprezzo (v. Corte di cassazione - Penale - sez. I, 29 giugno 1977).

Pertanto, il fatto che in un regime democratico, qual è quello instaurate dalla Costituzione repubblicana, siano ammesse critiche anche severe agli assetti vigenti, non consente comunque di negare il rispetto e la doverosa lealtà all'istituzione che si è scelto di voler rappresentare. Tale principio ancor più si rafforza, fino a concretizzare la fattispecie di «atto contrario alla Costituzione» quando, come nel caso di specie, la manifestazione di pensiero provenga da un cittadino investito di una carica pubblica che della stessa si giovi per porre in essere un azione simbolo, idonea ad indurre altri a disattendere i principi costituzionali.

Il prefetto di Milano, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato la proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche pubbliche ricoperte e, nelle more, con provvedimento n. 13.1/08803694/Gab. del 10 maggio 1997, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Massimiliano Panizzut dalla carica di consigliere ed assessore del comune di Biassono, ricorrendo la fattispecie disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che prevede l'intervento dello Stato laddove i pubblici amministratori di livello autonomistico si muovano in contrasto col dettato costituzionale.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere ed assessore del comune di Biassono (Milano).

Il direttore generale dell'amministrazione civile
GELATI

97A5751

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 aprile 1997.

Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, ed in particolare l'art. 25, commi 1 e 2;

Vista la direttiva 91/155/CEE della Commissione del 5 marzo 1991 che definisce e fissa, in applicazione dell'art. 10 della direttiva 88/379/CEE, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi;

Vista la direttiva 93/112/CEE della Commissione del 10 dicembre 1993 che modifica la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa, in applicazione dell'art. 10 della direttiva 88/379/CEE, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi;

Decreta:

Art. 1.

Il fabbricante, l'importatore e il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente al destinatario della sostanza stessa, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura.

Art. 2.

La scheda informativa di cui all'art. 1 deve essere aggiornata ogniqualvolta il fabbricante, l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente; esso è tenuto a trasmettere la scheda aggiornata al fornitore.

Art. 3.

La scheda di cui all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana nell'osservanza delle disposizioni indicate nell'allegato e deve riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 263

ALLEGATO

GUIDA ALLA REDAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA

Le note esplicative che seguono rappresentano una guida. Esse devono assicurare che il contenuto di ciascuna delle voci obbligatorie elencate nell'art. 3 consenta agli utilizzatori professionali di adottare le misure necessarie per quanto concerne la tutela della salute, la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione dell'ambiente.

L'informazione deve essere redatta in modo chiaro e conciso.

Data la vasta gamma di proprietà delle sostanze e dei preparati, in alcuni casi possono essere necessarie informazioni supplementari. A volte è superfluo o può essere tecnicamente impossibile fornire le informazioni relative a talune proprietà, ma i motivi devono essere chiaramente indicati.

Sebbene la sequeza delle voci non sia obbligatoria, si raccomanda quella indicata nell'art. 3.

Se la scheda di dati di sicurezza viene riveduta, le modifiche devono essere portate a conoscenza del destinatario.

1. Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa

1.1 *Elementi identificativi della sostanza o del preparato*

La denominazione utilizza per l'identificazione deve essere identica a quella figurante sull'etichetta conformemente all'allegato VI del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

Se esistono altri elementi identificativi, questi possono essere indicati.

1.2 *Elementi identificativi della società/impresa*

— Identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nella Comunità sia che si tratti del fabbricante, dell'importatore o del distributore.

— Indirizzo completo e numero di telefono del responsabile.

1.3 Per completare le informazioni summenzionate, indicare il numero telefonico di chiamata urgente della società e/o di un organismo ufficiale di consultazione, conformemente all'art. 12 del decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992.

2. Composizione/informazione sugli ingredienti

L'informazione fornita deve permettere al destinatario di identificare agevolmente i rischi rappresentati dalla sostanza o dal preparato

Nel caso di un preparato:

a) non è necessario indicare la composizione completa (natura degli ingredienti e loro concentrazione);

b) tuttavia, le seguenti sostanze, insieme alla loro concentrazione o alla gamma di concentrazioni saranno indicate qualora siano presenti in concentrazioni pari o superiori a quelle stabilite nell'art. 3, comma 6 del decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992 (a meno che non sembri più appropriato un limite più basso):

— le sostanze pericolose per la salute ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e

— almeno le sostanze per le quali esistono, in virtù delle disposizioni comunitarie, dei limiti di esposizione riconosciuti ma che non sono coperte dal decreto legislativo suddetto;

c) nel caso delle sostanze summenzionate, occorre menzionarne la classificazione, sia quella derivata dall'art. 7, sia dall'allegato II del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, vale a dire i simboli e le frasi R loro assegnate in accordo ai loro pericoli per la salute;

d) se, ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992, l'identità di alcune sostanze deve essere considerata di carattere riservato, si dovrà descriverne la natura chimica al fine di garantirne una manipolazione sicura.

Il nome da utilizzare deve essere quello che deriva dall'applicazione delle disposizioni menzionate in precedenza.

3. Indicazione dei pericoli

Indicare in modo chiaro e succinto i rischi più importanti che presenta la sostanza o il preparato, in particolare i principali rischi per la salute e per l'ambiente.

Descrivere gli effetti dannosi, più importanti per la salute dell'uomo ed i sintomi che insorgono in seguito all'uso e al cattivo uso ragionevolmente prevedibile.

Queste informazioni devono essere compatibili con quelle che figurano effettivamente sull'etichetta senza però ripeterle.

4. Misure di pronto soccorso

Descrivere le misure di pronto soccorso ricordando comunque di specificare se è necessaria un'immediata consultazione medica.

L'informazione sul pronto soccorso deve essere breve e di facile comprensione per l'infortunato, per le persone a lui vicine e per coloro che prestano i primi soccorsi. I sintomi e gli effetti devono essere descritti succintamente e le istruzioni devono indicare cosa si debba fare subito in caso di infortunio e quali effetti ritardi siano da attendersi a seguito dell'esposizione.

L'informazione deve essere ripartita in diversi paragrafi in funzione delle varie vie di esposizione, vale a dire inalazione, contatto con la pelle e con gli occhi e ingestione.

Indicare se è necessaria o consigliabile la consultazione di un medico.

Per taluni prodotti può essere importante sottolineare che devono essere messi a disposizione sul posto di lavoro dei mezzi speciali per consentire il trattamento specifico ed immediato.

5. **Misure antincendio**

Indicare le prescrizioni per la lotta contro gli incendi causati dal prodotto chimico e che si sviluppano nelle vicinanze della sostanza o del preparato precisando:

— i mezzi di estinzione appropriati;

— i mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza;

— eventuali rischi fisici di esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato stesso, dai prodotti di combustione, dai gas prodotti;

— l'equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi.

6. **Misure in caso di fuoriuscita accidentale**

A seconda della sostanza o del preparato in questione, possono essere necessarie informazioni in merito:

— *alle precauzioni individuali:*

rimozione delle fonti di ignizione, predisposizione di un'adeguata ventilazione o di una protezione respiratoria, lotta contro le polveri, prevenzione del contatto con la pelle e con gli occhi;

— *alle precauzioni ambientali:*

tenere il prodotto/materiale chimico lontano da scarichi, dalle acque di superficie e sotterranee e dal suolo, eventuale necessità di dare l'allarme al vicinato;

— *ai metodi di pulizia:*

uso di materiale assorbente (ad es. sabbia, farina fossile, legante acido, legante universale, segatura, ecc.) riduzione di gas/fumi svilup-patisi mediante acqua, diluizione.

Va inoltre tenuto conto dell'esigenza di indicazioni quali: «non usare mai, neutralizzare con...».

N.B.: se del caso rinviare ai punti 8 a 13.

7. **Manipolazione e stoccaggio**

7.1. *Manipolazione*

Considerate le precauzioni per una manipolazione sicura comprendenti informazioni sugli accorgimenti tecnici quali: la ventilazione locale e generale, le misure per prevenire la formazione di aerosol e polveri nonché il fuoco e qualsiasi altra prescrizione specifica o norma relativa alla sostanza o al preparato (ad es. equipaggiamenti e procedure di impiego raccomandati o vietati), se possibile con una breve descrizione.

7.2. *Stoccaggio*

Considerare le condizioni per uno stoccaggio sicuro fra cui la progettazione specifica dei locali e dei contenitori (incluse le paratie di contenimento e la ventilazione), i materiali incompatibili, le condizioni di stoccaggio (limiti/intervalli di temperatura e di umidità, luce, gas inerte, ecc.) impianto elettrico speciale, prevenzione dall'accumulo di elettricità statica. All'occorrenza indicare i limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio. Fornire in particolare eventuali indicazioni quali il tipo di materiale utilizzato per l'imballlaggio ed i contenitori della sostanza o del preparato.

8. **Controllo dell'esposizione/protezione individuare**

Nel contesto del presente documento s'intende per mezzo di controllo dell'esposizione tutta la gamma di misure precauzionali da adottare durante l'uso onde ridurre al minimo l'esposizione del lavoratore.

Prima che si renda necessario l'equipaggiamento di protezione individuale, dovrebbero esser presi provvedimenti di natura tecnica. A tale fine occorre dare informazioni in merito al progetto del sistema, ad esempio confinamento. Questa informazione dovrebbe completare quella già fornita al punto 7.1.

Indicare, con il loro riferimento, eventuali parametri specifici di controllo quali valori limite o standard biologici. Fornire informazioni in merito ai procedimenti di controllo raccomandati indicandone i riferimenti.

Nel caso in cui occorra una protezione individuale, specificare il tipo di equipaggimento in grado di fornire l'adeguata protezione:

— *protezione respiratoria:*

in caso di gas, vapori o polveri pericolosi, prevedere la necessità di adeguate attrezzature di protezione quali autorespiratori, maschere e filtri adatti;

— *protezione delle mani:*

indicare il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione del prodotto chimico. Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione della pelle o delle mani;

— *protezione degli occhi:*

specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi, quali: occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale;

— *protezione della pelle:*

ove non si tratti della pelle delle mani, specificare il tipo e la qualità dell'equipaggiamento di protezione richiesto, quale: grembiule, stivali, indumenti protettivi completi.

Se necessario, indicare le misure di igiene particolari.

Fare riferimento, ove sia necessario, alle relative norme CEN.

9. Proprietà fisiche e chimiche

Questa voce comprende, ove applicabile, le seguenti informazioni sulla sostanza o sul preparato:

Aspetto:	indicare lo stato fisico (solido, liquido, gassoso) ed il colore della sostanza o del preparato all'atto della fornitura.
Odore:	qualora sia percepibile, descrivere succintamente.
pH:	indicare il pH della sostanza o del preparato al momento della fornitura o di una soluzione acquosa; in quest'ultimo caso indicarne la concentrazione.
Punto/intevallo di ebollizione: *Punto/intervallo di fusione:* *Punto di infiammabilità:* *Infiammabilità (solidi, gas):* *Autoinfiammabilità:* *Proprietà esplosive:* *Proprietà comburenti:* *Pressione di vapore:* *Densità relativa:* *Solubilità:* — *idrosolubilità* — *liposolubilità (solvente grasso da precisare)*	Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	
Altri dati:	Indicare i parametri importanti per la sicurezza, come la densità di vapore, la miscibilità, la velocità di evaporazione, la conducibilità, la viscosità, ecc.

Le proprietà suindicate sono determinate in base alle prescrizioni dell'allegato V, parte *A* del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 o con qualsiasi altro metodo comparabile.

10. Stabilità e reattività

Questa voce riguarda la stabilità della sostanza o del preparato chimico e la possibilità che si verifichino reazioni pericolose in determinate circostanze.

Condizioni da evitare:

elencare le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, ecc. che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione.

Materie da evitare:

elencare le materie quali acqua, aria, acidi, basi ossidanti o altre sostanze specifiche che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione.

elencare le sostanze pericolose prodotte in quantità pericolose in seguito a decomposizione.

N.B.: Considerare in particolare:

— la necessità e la presenza di stabilizzanti;

— la possibilità di una reazione esotermica pericolosa;

— eventuale rilevanza per la sicurezza di un mutamento dell'aspetto fisico della sostanza o del preparato;

— eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito a contatto con acqua;

— possibilità di degradazione con formazione di prodotti instabili.

11. Informazioni tossicologiche

Questa voce tiene conto della necessità di una descrizione concisa ma completa e comprensibile dei vari effetti tossicologici (sulla salute) che possono insorgere qualora l'utilizzazione entri in contatto con la sostanza o il preparato.

Riportare gli effetti nocivi che possono derivare dall'esposizione alla sostanza o al preparato, sulla base dell'esperienza o di conclusioni tratte da esperimenti scientifici. Riportare informazioni sulle diverse vie di esposizione (inalazione, ingestione o contatto con la pelle o con gli occhi), unitamente alla descrizione dei sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche. Riportate gli eventuali effetti ritardati e immediati in seguito a esposizione breve o prolungata: ad esempio effetti sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione compresi gli effetti teratogeni, nonché narcotizzanti.

Tenuto conto dell'informazione già fornita al punto 2 «Composizione/informazione sugli ingredienti», può essere necessario far riferimento agli effetti specifici sulla salute di taluni componenti dei preparati.

12. Informazioni ecologiche

Identificare gli effetti, il comportamento e la trasformazione nell'ambiente della sostanza o del preparato a seconda della loro natura e dei relativi metodi di utilizzazione ragionevolmente prevedibili. Analoghe informazioni debbono essere fornite per i prodotti pericolosi derivanti dalla degradazione di sostanze e preparati.

Esempi di informazioni rilevanti per l'ambiente sono qui di seguito elencati:

Mobilità:
— distribuzione per comparto ambientale nota o stimata,
— tensione superficiale,
— adsorbimento/deadsorbimento,
— altre proprietà fisico-chimiche, cfr. sezione 9;

Degrabilità:
— degradazione biotica e abiotica,
— degradazione aerobica e anaerobica,
— persistenza;

Accumulazione:
— potenziale di bioaccumulazione,
— bioamplificazione;

Effetti a breve e a lungo termine su:

Ecotossicità:
— organismi acquatici,
— organismi del terreno,
— piante e animali terrestri;

Altri effetti negativi:
— potenziale di riduzione dell'ozono,
— potenziale di creazione di ozono fotochimico,
— potenziale di riscaldamento globale,
— *effetti sugli impainti per il trattamento delle acque reflue.*

Osservazioni

Assicurare che le informazioni rilevanti per l'ambiente siano fornite in altre sezioni della scheda informativa per la sicurezza, specialmente le avvertenze per le fuoriuscite controllate, le misure in caso di fuoriuscita accidentale e le considerazioni sullo smaltimento nelle sezioni 6, 7, 13 e 15.

Mentre sono in fase di sviluppo i criteri per la valutazione dell'impatto di un preparato sull'ambiente, le informazioni relative ai fattori summenzionati devono essere fornite per le sostanze presenti nel preparato e classificate pericolose per l'ambiente.

13. Considerazione sullo smaltimento

Se lo smaltimento della sostanza o del preparato (eccedenza o residui risultati dall'utilizzazione prevedibile) comporta un rischio, fornire una descrizione di detti residui e l'informazione relativa alla loro manipolazione sotto l'aspetto della sicurezza.

Indicare metodi di smaltimento idonei compresi quelli per i contenitori contaminati (incenerimento, riciclaggio, messa in discarica, ecc.).

Osservazioni

Fare riferimento ad eventuali normative comunitarie in merito ai residui. In loro mancanza, è opportuno ricordare all'utilizzatore che possono essere in vigore disposizioni nazionali o regionali.

14. Informazioni sul trasporto

Indicare tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve essere consapevole e che deve seguire per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda.

Possono anche essere fornite informazioni complementari conformemente alla raccomandazione delle Nazioni Unite e agli accordi internazionali concernenti il trasporto e l'imballaggio di prodotti pericolosi.

15. Informazioni sulla regolamentazione

Riportare le informazioni che figurano sull'etichetta in applicazione delle direttive sulla classificazione, sull'imballaggio e sull'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Se la sostanza o il preparato di cui alla presente scheda di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo o dell'ambiente (ad. es. restrizioni di commercializzazione ed uso, valori limite di esposizione negli ambienti di lavoro), tali disposizioni dovrebbero, se possibile, essere indicate. Si dovrebbe ugualmente attirare l'attenzione del destinatario sull'esistenza di legislazioni nazionali che mettono i applicazione le suddette disposizioni.

E inoltre raccomandato che la scheda di sicurezza ricordi al destinatario di fare riferimento a ogni altra disposizione applicabile.

16. Altre informazioni

Indicare qualsiasi altra informazione che potrebbe essere rilevante per la sicurezza e la salute e per la protezione dell'ambiente, ad esempio:

— indicazioni sull'addestramento;

— raccomandazioni per l'uso ed eventuali restrizioni;

— ulteriori informazioni (riferimenti scritti e/o centri di contatto tecnico);

— fonti dei dati principali utilizzati per redigere la scheda di dati.

Indicare inoltre la data dell'emissione della scheda di dati se non compare altrove.

ALLEGATO

La scheda informativa di sicurezza deve comportare le seguenti voci obbligatorie:

1) Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa
2) Composizione/informazione sugli ingredienti
3) Indicazione dei pericoli
4) Misure di pronto soccorso
5) Misure antincendio
6) Misure in caso di fuoriuscita accidentale
7) Manipolazione e stoccaggio
8) Controllo dell'esposizione/protezione individuale
9) Proprietà fisiche e chimiche
10) Stabilità e reattività
11) Informazioni tossicologiche
12) Informazioni ecologiche
13) Considerazioni sullo smaltimento
14) Informazioni sul trasporto
15) Informazioni sulla regolamentazione
16) Altre informazioni

La responsabilità delle informazioni figuranti nelle suddette voci incombe alla persona responsabile dell'immissione della sostanza/preparato sul mercato. Le informazioni saranno redatte conformemente alla «Guida alla redazione delle schede di dati di sicurezza» di seguito riportata.

97A5749

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 maggio 1997.

Determinazione della misura del diritto annuale per l'anno 1997, e della quota del diritto medesimo da riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché dei criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, così come modificato dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1995, n. 480, ed il comma 5 il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ed aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria - maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, e determina la quota del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere nonché i criteri di ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dello stesso art. 18 e che la quota del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione ed i criteri di ripartizione di quest'ultimo sono determinati in modo da assicurare un omogeneo espletamento delle funzioni amministrative da parte del sistema camerale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 6-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, con la legge 20 dicembre 1996, n. 642, il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese da parte delle imprese agricole e stato differito al 31 dicembre 1996;

Considerato che, conseguentemente, il 1997 costituisce l'anno di prima applicazione per il quale il diritto annuale a carico delle imprese agricole è determinato nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali;

Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, la misura del diritto annuale, per l'anno 1997, è stabilita come segue:

imprese individuali, società cooperative, consorzi	L.	143.000
unità locali con sede principale all'estero di cui all'art. 9 comma 2 punto *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581	»	200.000
società di persone e società semplici non agricole	»	260.000
società con capitale sociale fino a L. 200.000.000	»	742.000
società con capitale sociale superiore a L. 200.000.000 fino a L. 1.000.000.000	»	989.000
società con capitale sociale superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 10.000.000.000	»	1.236.000
per ogni L. 10 miliardi o frazione di L. 10 miliardi dic apitale in più e fino ad un massimo di L. 10.000 miliardi	»	247.000
unità locali e sedi secondarie: 20% del diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di	»	200.000
imprenditori agricoli e coltivatori diretti ivi comprese le società semplici agricole	»	48.000

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 2.

La quota da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 580/1993 è fissata nella misura del 5% del diritto annue emesso per l'anno 1997, calcolato in base al tasso diriscossione del 1996 rettificato in aumento sulla base del parametro medio di riscossione.

Per la ripartizione di detto fondo vengono stabiliti i seguenti criteri:

1) attribuzione di contributi perequativi rapportati al coefficiente di rigidità del bilancio al fine di sopperire alle diseconomie di scala delle Camere di commercio con minor numero di ditte iscritte;

2) calcolo del coefficiente di cui al punto 1) sulla base del rapporto tra le spese obbligatorie che abbiano carattere di generalità per le camere di commercio su tutto il territorio nazionale ed il totale delle entrate, rettificate sulla base di un parametro medio di riscossione;

3) assegnazione di contributi perequativi per la realizzazione di iniziative miranti ad adeguare l'espletamento delle funzioni istituzionali a livelli di efficienza ed efficacia organizzativa e gestionale ed a migliorare la produttività;

4) determinazione delle modalità e procedure di attuazione degli interventi di cui sopra nonché di gestione del fondo con apposito regolamento deliberato dall'Unioncamere e soggetto ad approvazione preventiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 176

97A5750

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 giugno 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Vista la circolare n. 33/96 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Residence», con sede in Caserta, costituita per rogito Musto in data 25 novembre 1974, rep. n. 13067, reg. soc. 356/74, BUSC n. 1498/135868;

2) soc. coop. edilizia «F. Cilea - S.r.l.», con sede in Aversa, costituita per rogito Farinaro in data 18 dicembre 1976, rep. soc. n. 20/77, BUSC n. 1751/148881;

3) soc. coop. edilizia «Luna - S.r.l.», con sede in S. Nicola La Serada, costituita per rogito Musto in data 17 marzo 1989, rep. n. 63700, reg. soc. n. 9307/89, BUSC n. 3888/240225;

4) soc. coop. edilizia «Parco Esmeralda - S.r.l.», con sede in Teano, costituita per rogito Ciaccio in data 12 giugno 1975, rep. n. 15841, reg. soc. n. 157/75, BUSC n. 1574/140144;

5) soc. coop. edilizia «Immobiliare 2000 - S.r.l.», con sede in Capua, costituita per rogito La Porta in data 30 marzo 1984, rep. n. 12820, reg. soc. n. 3219/84, BUSC n. 3002/204201.

Caserta, 25 giugno 1997

Il direttore: FINAMORE

97A5735

DECRETO 25 giugno 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 27 novembre 1975 di scioglimento della società cooperativa «Agricola di lavoro fra braccianti e boscaioli di Follonica», in Follonica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1975 con il quale la Società cooperativa «Agricola di lavoro fra braccianti e boscaioli di Follonica», sede in Follonica (Grosseto), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Plinio Cillerai ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 7 aprile 1975 con la quale la direzione provinciale del lavoro di Grosseto ha trasmesso una relazione ispettiva recante una proposta di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore per mancanza di pendenze attive da definire;

Viste le note del 26 aprile 1994 e del 16 febbraio 1995 con le quali rispettivamente la predetta direzione provinciale di Grosseto ha comunicato che il rag. Cillerai aveva rinunciato all'incarico e che l'I.N.P.S. aveva dichiarato di voler abbandonare il credito vantato nei confronti della cooperativa;

Ritenuta l'opportunità di non procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. n. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. n. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 27 novembre 1975 è modificato come segue:

La società cooperativa «Agricola di lavoro fra braccianti e boscaioli di Follonica», con sede in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Bernardino Cartoni il 26 febbraio 1947, repertorio n. 8442, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civilde senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5736

DECRETO 25 giugno 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Motoristica navale ed industriale», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1993 con il quale la Società cooperativa «Motoristica navale ed industriale», con sede in Napoli, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Michelangelo Palermo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 febbraio 1997 con la quale il dott. Michelangelo Palermo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. n. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. n. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Prattico, nato a Gioia Tauro (Reggio Calabria), il 27 agosto 1947, residente in Napoli in vico delle Nocelle n. 46/E, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Motoristica navale ed industriale», con sede in Napoli, sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale 21 settembre 1993, in sostituzione del dott. Michelangelo Palermo, dimissionario.

Roma, 25 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5737

DECRETO 25 giugno 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Cometa», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale la società cooperativa «La Cometa», con sede in Milano, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Bruno Mardegan è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Bruno Mardegan comunicata le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. n. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. n. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Doglia Francesco, nato a Milano il 7 maggio 1951 e ivi residente in via Cosseria n. 1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Cometa», con sede in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 29 gennaio 1997, in sostituzione del dott. Bruno Mardegan, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5738

DECRETO 25 giugno 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola zootecnica 1° Maggio», in Castel del Giudice.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1993 con il quale la società cooperativa «Agricola zootecnica 1° Maggio», con sede in Castel del Giudice (Isernia), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Enrico Delli Carpini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1993 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale D'Alessandro, in sostituzione del rag. Enrico Delli Carpini;

Vista la nota con la quale il comune di Castel del Giudice comunicava l'avvenuto decesso del dott. Pasquale D'Alessandro;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Tenuto conto delle designazioni effettuate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente suddetto aderisce;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. n. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. n. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fulvio De Lellis, nato a Vastogirardi (Isernia), il 16 ottobre 1946, residente ad Isernia in via Palladio s.n.c., è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola zootecnica 1° Maggio», con sede in Castel del Giudice (Isernia) sciolta ex art. 2544 codice civile, con decreto ministeriale 2 aprile 1973, in sostituzione del dott. Pasquale D'Alessandro, deceduto.

Roma, 25 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5739

DECRETO 25 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Salvatore Monaca», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 18 gennaio 1997 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria nei confronti della società cooperativa edilizia «Salvatore Monaca», con sede in Reggio Calabria, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Salvatore Monaca», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Attilio Castellani in data 5 ottobre 1974, repertorio n. 1147, registro società n. 68/74, tribunale di Reggio Calabria, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Augusto Spanò, nato a Reggio Calabria il 7 marzo 1938 e ivi residente con studio in via Marvasi, 5h (Reggio Calabria), è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5740

DECRETO 25 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Podgora», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 28 settembre 1995 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa edilizia «Podgora», con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Podgora», con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito notaio dott. Nicola Faccioli in data 4 gennaio 1965, repertorio n. 17738, registro società n. 1, tribunale di Vibo Valentia, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Bianchi Ilo Ugo Mario, nato a Vibo Valentia il 7 settembre 1947 e ivi residente in viale Kennedy n. 37, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5741

DECRETO 25 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «B.A.L.M.A.», in Monterotondo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 13 luglio 1995 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa «B.A.L.M.A.», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, da oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «B.A.L.M.A.», con sede in Monterotondo (Roma), costituita per rogito notaio dott. Francesco Di Pietro in data 26 giugno 1980, repertorio n. 1591, registro società n. 4164/80, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Alessandro Rosolani, nato a Roma l'8 aprile 1967 e residente in Roma, con studio in via della Villa di Lucina n. 51, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5742

DECRETO 25 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nova Domus 92», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 20 settembre 1996 eseguita dall'Unione nazionale cooperative italiane di Roma, nei confronti della società cooperativa edilizia «Nova Domus 92», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Nova Domus 92», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Gianvincenzo Nola in data 30 ottobre 1986, repertorio n. 17790, registro società n. 10264/86, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

La dott.ssa Lozzi Laura, nata a Roma l'8 maggio 1968 e residente in Cesano (Roma), via A. Orsoli n. 21, è nominata commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5743

DECRETO 25 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Abitare Calabria», in Catanzaro.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 18 maggio 1995 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, nei confronti della società cooperativa edilizia «Abitare Calabria», con sede in Catanzaro, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Abitare Calabria», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Paola Gualtieri in data 18 luglio 1984, repertorio n. 15469, registro società n. 3617, tribunale di Catanzaro, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Francesco Abiusi, nato a Catanzaro il 18 marzo 1923 e residente in Catanzaro, piazza Montegrappa n. 8, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5744

DECRETO 25 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «SIF Italia Istituto di sviluppo finanziario», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 1° luglio 1994 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa «SIF Italia Istituto di sviluppo finanziario», con sede in Bari, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SIF Italia Istituto di sviluppo finanziario», con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Maria Antonietta Severo Vernice in data 2 maggio 1991, repertorio n. 82562, registro società n. 27817, tribunale di Bari, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Carone Alberto, nato a Bari il 6 giugno 1942 e ivi residente in via Papa Giovanni Paolo I, n. 10/D, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5745

DECRETO 25 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio La Corvée», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 29 ottobre 1994 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa «Consorzio La Corvée», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio La Corvée», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Claudio Cerini in data 15 luglio 1988, repertorio n. 92180, registro società n. 8218/88, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

L'avv. Mario Lupis, nato a Siderno (Reggio Calabria) il 9 novembre 1962 e residente in Roma, con studio in via Germanico n. 101, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5746

DECRETO 26 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Diana», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 17 ottobre 1995 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, nei confronti della società cooperativa edilizia «Diana», con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati distinti gli atti riservati all'autorità di Governo e gli atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Diana», con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito notaio dott. Nunzio Naso in data 22 settembre 1964, repertorio n. 61606, registro società n. 8, tribunale di Vibo Valentia, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Mignolo Francesco, nato a Vibo Valentia il 16 marzo 1943 e ivi residente in via G. Gentile n. 2, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5747

DECRETO 26 giugno 1997.

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa servizi amministrativi di Treviso - Soc. coop. a r.l.», in Treviso.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1984 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa servizi amministrativi di Treviso - Soc. coop. a r.l.», con sede in Treviso, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pietro Roberto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere alla revoca dello stesso;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

Il dott. Pietro Roberto, commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa servizi amministrativi di Treviso - Soc. coop. a r.l.», con sede in Treviso, è revocato.

Dalla data del presente decreto è nominato commissario liquidatore il rag. Marco Fanizzi, nato a Treviso il 6 luglio 1966, con studio in Villorba (Treviso), via Magenta n. 3/C.

Roma, 26 giugno 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5748

DECRETO 4 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ecopul società cooperativa a r.l.», in Dalmine, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 dicembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Ecopul Società cooperativa a r.l.», in liquidazione volontaria, con sede in Dalmine (Bergamo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La soc. cooperativa mista «Ecopul Società cooperativa a r.l.», in liquidazione volontaria, con sede in Dalmine (Bergamo), costituita per rogito notaio dottor Adriano Sella in data 3 giugno 1988, rep. n. 68152, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Filippo Zucchelli, nato a Osio Sopra (Bergamo) il 5 ottobre 1964 e ivi residente in via Monviso n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5812

DECRETO 4 luglio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Ciclat Milano S.r.l. - C.C.M.», in Dalmine, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 dicembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Ciclat Milano S.r.l. - C.C.M.», in liquidazione volontaria, con sede in Dalmine (Bergamo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la direttiva dell'on. Ministro prot. 61469/G/26 del 14 aprile 1997 — che sostituisce integralmente la precedente prot. 49588/G/26 del 3 luglio 1993 — con la quale, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si fa distinzione tra atti riservati all'autorità di Governo e atti di competenza dei dirigenti;

Decreta:

La soc. cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Ciclat Milano S.r.l. - C.C.M.», in liquidazione volontaria, con sede in Dalmine (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Adriano Sella in data 11 novembre 1983, rep. n. 29281, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Giovanna Azzola, nata a Milano il 25 ottobre 1959, con studio in Bergamo, via Borgo Palazzo, 69, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A5813

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 luglio 1997.

Rideterminazione del tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere, ai sensi della legge n. 720 del 29 ottobre 1984.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del Ministero del tesoro viene fissato il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1996 che ha fissato nella misura del 5,50% lordo il tasso di interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1997 che riduce di 0,75 punti il tasso di interesse da corrispodere per i depositi sui libretti postali di risparmio liberi e vincolati;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adeguare il tasso di interesse sulle contabilità speciali di cui sopra in relazione alla discesa del valore dell'interesse sul risparmio postale;

Decreta:

Articolo unico

Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 720/1984, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici, è stabilito nella misura del 4,75% lordo, con decorrenza dal 1° agosto 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1997

Il direttore generale: DRAGHI

97A5887

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Convenzione n. 170/90 - Costruzione del nuovo stabilimento termale in località Ponte Coniglio. Proroga termini convezionali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera del 9 ottobre 1996, con la quale il CIPE ha approvato la perizia di variante al progetto di cui alla convenzione n. 170/90, il nuovo quadro economico per complessivi 7.400 mln. e la proroga dei termini di convenzione al 31 dicembre 1996;

Considerato che l'ente attuatore (comune di Cotronei) ha inoltrato la richiesta per una ulteriore proroga di venti mesi, di cui sedici al fine di consentire l'ultimazione dei lavori e quattro connessi ad adempimenti amministrativi;

Tenuto conto che la motivazione della predetta richiesta si fonda sul lungo iter approvativo della perizia conclusosi il 10 dicembre 1996 a pochi giorni di distanza dal nuovo termine convenzionale accordato dal CIPE;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga dei termini di convenzione espresso dal nucleo di valutazione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato il nuovo termine della convenzione indicata in premessa al 31 agosto 1998.

Roma, 21 marzo 1997.

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 239

97A5752

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione della perizia di variante art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Convenzione n. 196/90. Recupero e riqualificazione dei centri storici di Laurignano, Dipignano e Marano Principato.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 196/90 concernente il finanziamento dei lavori relativi al recupero e riqualificazione di alcuni centri storici in provincia di Cosenza;

Vista la relazione tecnica della comunità montana Serre Cosentine, concernente una perizia di variante al progetto finanziato con la convenzione 196/90;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo in data 20 febbraio 1997;

Visto il rapporto del nucleo di valutazione in data 19 marzo 1997, concernente il parere favorevole alla variante proposta e alla proroga dei termini di convenzione di trentaquattro mesi dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione tecnica del comune di Serre Cosentine richiamata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

Quadro economico:

(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da conv.	Da aggiud.	Da variante in esame
Lavori (compresi espropri)	3.899	3.865	3.836
Imprevisti	367	401	261
Spese generali	461	461	461
I.V.A.	359	359	528
TOTALE . . .	5.086	5.086	5.086

3) di autorizzare la proroga del termine di chiusura della convenzione di trentaquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 240

97A5753

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 9 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 1995 relativo all'ordinamento didattico universitario delle scuole di specializzazione nel settore ingegneria civile ed architettura;

Viste le proposte di riordinamento della scuola di specializzazione in «Restauro dei monumenti» formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di architettura del 18 settembre 1996; del senato accademico del 10 gennaio 1997 e del consiglio di amministrazione del 20 dicembre 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 febbraio 1997;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in «Restauro dei monumenti» afferente alla facoltà di architettura sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RESTAURO DEI MONUMENTI

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in restauro dei monumenti presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

La scuola rilascia il titolo di specialista in restauro dei monumenti, inteso quale tutela, conservazione e restauro dei beni architettonici e ambientali.

La scuola ha lo scopo di conferire una specifica preparazione integrativa di quella universitaria, in campo critico, storico, artistico e tecnico ai professionisti che devono impegnarsi nella suddetta attività di restauro e di far conseguire una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative.

Art. 2. — Il corso degli studi ha la durata di due anni e prevede almeno 800 ore di insegnamento.

In base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed alle attrezzature disponibili e tenendo, altresì, presente i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 341/1990, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 50 per ciascun anno di corso per un totale di 100 specializzandi.

Art. 3. — La frequenza è obbligatoria. L'allievo — frequentati i due anni di corso e superati i relativi esami — può iscriversi solo ad un terzo anno entro il quale deve superare l'esame di diploma.

Art. 4. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di architettura e il dipartimento di conservazione dei beni architettonici e ambientali. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 5. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea della facoltà di architettura e dei corsi di laurea in ingegneria civile.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti al comma precedente.

Art. 6. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi.

Determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti;

le modalità di accertamento dell'attività svolta.

Art. 7. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 6, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate 500 ore di didattica delle 800 ore complessive, per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

Area 1 «Restauro»
settore: H13X - Restauro

Area 2 «Storia»
settori:
H12X - Storia dell'architettura
L25A - Storia dell'arte medievale
L25B - Storia dell'arte moderna
M12A - Archivista
M12B - Paleografia

Area 3 «Disegno e rilievo»
settore: H11X - Disegno

Area 4 «Materiali»
settori:
C03X - Chimica dei materiali
C11X - Chimica per i beni culturali
H09B - Tecnologie della produzione
I14A - Scienza e tecnologia dei materiali

Area 5 «Strutture»
settori:
H07A - Scienza delle costruzioni
H07B - Tecnica delle costruzioni

Area 6 «Economia e diritto»
settori:
H15X - Estimo
N10X - Diritto amministrativo
P10J - Economia regionale

Area 7 «Impianti, ambiente, allestimento»
settori:
H01B - Costruzioni idrauliche
H09A - Tecnologia dell'architettura
H10C - Architettura degli interni e allestimento
H14B - Urbanistica
I05B - Fisica tecnica ambientale

Area 8 «Metodologie archeologiche»
settori:
B01B - Fisica
L03B - Archeologia classica
L03D - Archeologia medievale
L04X - Topografia antica.

Art. 8. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 9. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 luglio 1997

p. *Il rettore:* BUCCI

97A5800

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 18 luglio 1997, n. **6/1997.**

Lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità. Art. 1, commi 56-65, della legge n. 662/1996.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direz. gen. AA.GG. e personale

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

A tutti gli enti pubblici non economici

A tutte le regioni

A tutte le province

A tutti i comuni

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

All'A.RA.N.

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Ai commissari di Governo presso le regioni e province autonome

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

Con la circolare n. 3/97, questo Dipartimento ha dato alcune indicazioni in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale e d'incompatibilità.

La contrattazione collettiva regolerà i vari aspetti della disciplina del lavoro a tempo parziale. L'ARAN attiverà prossimamente una specifica fase negoziale.

Nell'attesa della nuova disciplina contrattuale, le integrazioni seguenti considerano le numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo Dipartimento e hanno lo scopo di assicurare l'applicazione uniforme della disciplina legislativa. Esse tengono conto anche delle modifiche in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, introdotte dall'art. 6 del decreto-legge n. 79 del 28 marzo scorso, convertito dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997.

È il caso di evidenziare che le indicazioni seguenti riguardano aspetti di carattere generale. Resta ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni nella gestione dei casi singoli.

1. *Ambito dei destinatari.*

Alcune richieste di chiarimenti riguardano l'esclusione dei dirigenti dalla disciplina del tempo parziale. La ragione principale dell'esclusione risiede nella particolare configurazione giuridica della qualifica dirigenziale, caratterizzata da poteri e responsabilità di gestione. Ciò esclude la possibilità di una riduzione o frazionamento della prestazione lavorativa.

Le norme relative al tempo parziale non riguardano i professori universitari; per questa categoria, infatti, esiste una disciplina del tutto particolare non solo sulle attività extraistituzionali consentite, ma anche sull'articolazione temporale della prestazione.

Per il personale contrattualizzato, appartenente a specifiche tipologie professionali, compresa la dirigenza dell'area sanitaria, saranno fornite indicazioni dopo la specifica fase di contrattazione collettiva.

Per il personale della scuola restano ferme, dato il carattere di specialità del comparto, le specifiche disposizioni sul tempo parziale contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. *Decorrenza della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.*

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente, una volta trascorso il termine che la legge riserva all'amministrazione per esprimere le proprie valutazioni (sessanta giorni dalla ricezione della domanda, ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662). Restano salve, naturalmente, le valutazioni sull'esistenza del posto nell'ambito dei contingenti relativi a ciascuna qualifica funzionale. L'art. 6 del decreto-legge n. 79, convertito dalla legge n. 140, inserisce dopo il comma 58 una nuova disposizione (comma 58-*ter*) che prevede la possibilità per l'amministrazione di arrotondare per eccesso il limite percentuale della dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, per arrivare all'unità. Questa facoltà sarà esercitata compatibilmente con le esigenze complessive di servizio (particolarmente rilevanti, per esempio, nei comuni di minori dimensioni, dove i responsabili dei servizi non hanno qualifica dirigenziale).

La circolare n. 3 richiama la necessità di procedere a formalizzare la trasformazione del rapporto con atto scritto. La formalizzazione ha lo scopo di garantire certezza dei contenuti del contratto individuale di lavoro. La forma scritta costituisce un adempimento che non può ritardare l'avvio effettivo della trasformazione. L'atto scritto, con le nuove modalità orarie di svolgimento della prestazione, sarà quindi adottato prima del sessantunesimo giorno, oppure successivamente, sempre con effetto da tale data.

L'eventuale rinvio della trasformazione automatica è giustificato nei casi di grave pregiudizio alla funzionalità del servizio (per esempio, quando l'interessato ha la responsabilità di un ufficio o servizio non di rilievo dirigenziale) e deve essere comunicato all'interessato prima della scadenza del termine dei sessanta giorni dalla domanda.

La sospensione del termine è possibile solo se la richiesta dell'interessato è carente di elementi essenziali per la valutazione. Il termine riprende a decorrere dalla data

di deposito degli elementi richiesti. Non è perciò sufficiente a sospendere il termine una semplice comunicazione interlocutoria dell'amministrazione.

3. *Esercizio di attività professionali.*

La precedente circolare ha chiarito che i dipendenti a tempo parziale, con orario non superiore alla metà di quello ordinario, possono iscriversi agli albi professionali. La relativa norma (art. 1, comma 56, della legge n. 662/1996) aveva, infatti, disposto la non applicabilità ai dipendenti a tempo parziale di tutte le precedenti disposizioni che vietavano l'iscrizione in albi.

Sono state però sollevate alcune obiezioni circa la permanenza delle norme di legge che stabiliscono l'incompatibilità dello *status* di dipendente pubblico con l'esercizio di attività professionali.

La questione è stata chiarita dal citato decreto-legge n. 79, convertito dalla legge n. 140/1997. La legge aggiunge, all'art. 1 della legge n. 662, un comma 56-*bis*, (art. 6, comma 2, del testo modificato in sede parlamentare), il quale chiarisce inequivocabilmente che l'iscrizione del personale a tempo parziale negli albi professionali dà titolo all'esercizio della corrispondente attività professionale. Qualsiasi disposizione normativa che esclude i dipendenti pubblici dall'iscrizione ad albi e dall'esercizio della relativa professione, è perciò abrogata con riferimento al personale a tempo parziale.

Sono stati, però, posti limiti precisi all'esercizio delle professioni. Le amministrazioni pubbliche non possono conferire direttamente incarichi esterni di natura professionale a chi è dipendente anche di un'altra amministrazione e che eserciti, in quanto a tempo parziale, una libera professione. Inoltre, l'esercizio della professione legale non può riguardare controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. Tutto ciò non preclude completamente il conferimento di incarichi di natura professionale a dipendenti pubblici. Questa possibilità, per esempio, è esercitabile quando l'appartenenza ad una pubblica amministrazione sia elemento necessario e peculiare per lo svolgimento dell'incarico stesso, oppure quando l'amministrazione adotti procedure concorsuali di scelta, dalle quali sarebbe improprio escludere a priori una categoria di partecipanti.

La possibilità di esercizio di una libera professione non preclude, ovviamente, il potere degli ordini professionali di valutare il possesso degli ulteriori requisiti per l'iscrizione, quali il superamento degli esami di abilitazione o il godimento dei diritti civili.

Chiariti i limiti per l'esercizio delle libere professioni da parte del personale a tempo parziale, si precisa che restano fermi gli ordinamenti di settore per determinate categorie professionali aventi un regime particolare per le attività extraistituzionali consentite. Resta ferma, naturalmente, anche la possibilità, per il personale a tempo pieno, di iscriversi in albi o elenchi quando questa è consentita dagli ordini rispettivi, pur se con il divieto — sancito dall'art. 1, comma 60, della legge n. 662/1996 — di esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza e che l'autorizzazione stessa sia stata concessa.

4. *Conflitto d'interessi.*

Il passaggio al tempo parziale può essere richiesto per svolgere una seconda attività, subordinata o autonoma. In questo caso, la prestazione oraria non deve essere superiore alla metà di quella a tempo pieno. Occorre inoltre accertare se le attività esercitabili interferiscono con quella ordinaria, e se concretizzano occasioni di conflitto d'interessi. Queste ultime devono essere valutate non solo all'atto della richiesta della trasformazione del rapporto ma anche in seguito. Il conflitto è, infatti, riscontrabile sia al momento della richiesta, secondo la comparazione tra l'attività istituzionale e quella che si vuole svolgere fuori dell'orario, sia successivamente.

Per uniformare i propri indirizzi, le amministrazioni possono, peraltro, individuare *a priori* alcune attività potenzialmente in grado di realizzare situazioni di conflitto. Questa facoltà è ora disciplinata dal già citato decreto-legge n. 79, convertito dalla legge n. 140/1997, che prevede la pubblicazione di decreti interministeriali per individuare le attività comunque non consentite (si veda art. 6, comma 3, che aggiunge il comma 58-*bis* all'art. 1 della legge n. 662). Le proposte di decretazione potranno riguardare anche gli enti vigilati dalle amministrazioni rispettive. L'individuazione delle attività non consentite è lasciata all'esame dei singoli casi concreti di conflitto d'interessi, finché i decreti di cui si parla non saranno perfezionati.

5. *Attività compatibili.*

Numerose richieste di chiarimento riguardano le attività che possono essere svolte dal personale a tempo pieno, con l'autorizzazione dell'amministrazione.

I criteri richiamati nella precedente circolare n. 3 restano confermati quali linee guida per procedere all'esame delle singole richieste di autorizzazione. Data la molteplicità e la varietà della casistica, è consigliabile informare il personale sui criteri e sulle procedure che si intendono seguire. Ciò consente di uniformare il più possibile le decisioni assunte in casi similari.

Vanno evitati appesantimenti della procedura di autorizzazione, che possono condizionare quelle situazioni in cui l'attività da svolgere non è programmabile dall'interessato con un congruo anticipo. Situazioni del genere (riguardanti, per esempio, articoli su quotidiani o riviste) sono senz'altro superabili rilasciando la relativa autorizzazione non necessariamente per singoli atti ma sulla base di una richiesta di breve-medio periodo, sia pure previsionale. Il dipendente è, comunque, sempre tenuto a fornire indicazioni non generiche sulle condizioni di svolgimento delle attività ulteriori. In questo modo l'amministrazione sarà in grado di valutare l'esistenza di elementi idonei a motivare il rilascio dell'autorizzazione, o il rifiuto della stessa:

a) specifiche situazioni di coinvolgimento attivo del dipendente in attività societarie richiedono alcune precisazioni, fermo restando che la partecipazione a titolo di semplice socio, esime il dipendente dalla richiesta di autorizzazione.

È stato prospettato il caso della partecipazione in società agricole a conduzione familiare, situazione diffusa in molte realtà territoriali. A giudizio di questo

Dipartimento, l'attività rientra tra quelle compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno. Spetta all'amministrazione valutare che le modalità di svolgimento sono tali da non interferire sull'attività ordinaria.

L'altra situazione che merita qualche precisazione riguarda le cariche sociali. Nell'ambito delle società cooperative questo caso è previsto dal testo unico n. 3/1957 con riguardo, originariamente, alle sole cooperative tra impiegati pubblici. L'art. 18 della legge n. 59/1992 ha esteso questa ipotesi a tutte le cooperative. Questo significa che la partecipazione a cariche sociali è ora consentita qualunque sia la natura e l'attività della cooperativa.

La questione è stata sollevata, in particolare, per la partecipazione a cooperative del settore bancario (casse rurali), in cui è diffusa la partecipazione di dipendenti pubblici non solo come semplici soci. Ciò non esime il dipendente dal richiedere la relativa autorizzazione, che sarà rilasciata secondo gli usuali criteri della quantità dell'impegno e delle modalità di svolgimento. Non va però trascurato l'esame delle specifiche funzioni svolte dal dipendente e delle competenze dell'amministrazione. Gli atti gestionali posti in essere come amministratore di casse rurali potrebbero avere, infatti, un notevole impatto esterno ed entrare in rapporto d'interferenza con i compiti istituzionali;

b) altra questione che richiede un chiarimento ulteriore riguarda l'attività di amministratore di condomini. Si tratta di attività che può essere svolta solo quando l'impegno riguarda la cura dei propri interessi;

c) le collaborazioni o incarichi di consulenza presso altre amministrazioni pubbliche richiedono necessariamente l'autorizzazione della propria amministrazione, che valuterà la non interferenza con l'attività ordinaria di quella ulteriore. Questi criteri valgono anche per i cosiddetti scavalchi, cioè le attività, simili a quelle ordinarie, svolte presso un'altra amministrazione dello stesso comparto (per esempio, incarichi di collaborazione presso un ente locale diverso dal proprio).

Presso gli enti locali questa attività di collaborazione assume rilievo particolare, con carattere, spesso, di continuità. La legge ha previsto un'apposita disciplina consentendo ai dipendenti a tempo parziale degli enti locali di prestare attività lavorativa (anche subordinata) con altro ente locale, con autorizzazione della propria amministrazione (si veda l'art. 17, comma 18, della legge n. 127/1997);

d) la partecipazione a convegni e la pubblicazione di propri scritti non necessitano di autorizzazione quando sono gratuite.

6. *Personale comandato.*

La trasformazione del rapporto di lavoro richiesta da un dipendente comandato coinvolge sia l'amministrazione in cui il dipendente presta temporaneamente servizio, sia quella di appartenenza. Spetta alla prima la valutazione delle situazioni che possono motivare il differimento, mentre è la seconda che deve formalizzare la trasformazione stessa, poiché il dipendente fa parte dei propri organici. D'altra parte, le condizioni che hanno determinato l'interesse ad attivare il comando potrebbero subire variazioni se la prestazione lavorativa diventa ad orario ridotto.

7. *Rientro al tempo pieno.*

La circolare n. 3 ha fornito indicazioni anche sulle modalità del rientro dal tempo parziale al tempo pieno. Sulla materia è intervenuto il decreto-legge n. 79 (art. 6, comma 4), convertito nella legge n. 140/1997, il quale riduce da tre a due anni l'arco di tempo dopo il quale è possibile chiedere il rientro. Il rientro è un vero e proprio diritto, esercitabile anche quando il posto in organico non è immediatamente disponibile.

8. *Servizi ispettivi.*

La circolare n. 3 ha richiamato la necessità di rendere immediatamente operante il servizio ispettivo previsto dall'art. 1, comma 62, della legge n. 662.

L'operatività dei servizi ispettivi è condizione indispensabile per dare la massima effettività al dettato normativo e far emergere le situazioni non conformi. Tali servizi dovranno curare la determinazione del campione da sottoporre a verifica, e darne comunicazione all'Ispettorato per la funzione pubblica, specificando nello stesso tempo le attività finora prodotte.

La determinazione del campione potrà, ad esempio, tener conto principalmente dei seguenti elementi e/o circostanze (oppure di quelle altre che siano ritenute più rispondenti alle singole specificità):

1) la prestazione di lavoro basata su turni, che possono favorire lo svolgimento di altre attività;

2) mansioni connotate da spiccata professionalità o da elevato grado di specializzazione o dal possesso di particolari attitudini e conoscenze;

3) titolarità di specifiche abilitazioni professionali.

Una volta deciso il campione saranno estratti, secondo metodi casuali, un certo numero di nomi tra le categorie individuate nello stesso campione.

Se i servizi ispettivi individuano, dopo le prime indagini, situazioni di dubbio per le quali si renda necessario un approfondimento di natura diversa, ne informano il Dipartimento della funzione pubblica perché attivi la Guardia di finanza, ai sensi del citato comma 62.

L'Ispettorato per la funzione pubblica sta procedendo alla ricognizione dei diversi servizi e dei relativi referenti. L'obiettivo è quello di assicurare il raccordo sistematico con i vari servizi, in vista dello sviluppo degli accertamenti sull'osservanza delle disposizioni di legge sul tempo parziale e sulle incompatibilità. Quindi, ciascuna amministrazione deve comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l'istituzione del servizio ispettivo, la sua composizione o di aver affidato tale funzione ad altro servizio ispettivo esistente indicandone i recapiti (indirizzi, telefono, fax).

Il Ministro: BASSANINI

97A5826

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 15 luglio 1997, n. 11.

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1997-98.

Al Ministero delle politiche agricole - D.G. delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione cereali - Gabinetto di analisi entomologiche

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)

Alla Confederazionie generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura)

Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)

Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole ital. (Copagri)

All'Associazione nazionale cerealisti

All'Associazione nazionale tra produttori di alimenti zootecnici

All'Associazione Italmopa

All'Unipi

La presente circolare reca istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al conferimento dei cereali all'intervento nel corso della campagna di commercializzazione 1997-98.

1. La campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1° luglio 1997 e termina il 30 giugno 1998. Tuttavia, gli acquisti dei cereali offerti all'intervento sono effettuati soltanto nel periodo dal 1° agosto 1997 al 30 aprile 1998, come disposto dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del 30 giugno 1992.

2. Per poter essere conferiti all'intervento i cereali (frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, granturco e sorgo) devono soddisfare alle seguenti condizioni e requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 689/92 del 19 marzo 1992 e successive modificazioni:

essere raccolti nella Comunità;

essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;

essere di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 689/92;

presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nell'annessa tabella *A)*.

3. Le offerte all'intervento devono essere presentate all'AIMA, a pena di inammissibilità, con domanda scritta redatta in conformità del modello (allegato 1) e spedita in plico raccomandato o trasmessa tramite telefax. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ai fini della richiesta della prescritta certificazione antimafia.

Qualora l'offerta sia ammissibile, l'AIMA comunicherà all'offerente il centro di intervento e l'assuntore presso il quale dovrà essere effettuato il conferimento.

La quantità di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore non scaricata.

4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove è stoccato al momento dell'offerta fino al centro di intervento, verso il quale sarà avviato con la minore spesa, sono a carico dell'offerente.

Se invece il magazzino designato dall'AIMA non è il centro d'intervento verso il quale il prodotto può essere avviato con la minore spesa, le spese di trasporto supplementari sono determinate e sostenute dall'AIMA stessa.

Qualora i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica nel magazzino ove sono giacenti al momento dell'offerta, dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di uscita dal magazzino (corrispondenti ai compensi riconosciuti dall'AIMA all'Ente assuntore pari a L. 2.488/t), nonché le minori spese di trasporto che l'offerente avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse avvenuta nel magazzino del centro di intervento più vicino, tale importo è di L. 6.200/t.

5. La presa in carico dei cereali è subordinata alla condizione dell'accertamento preventivo che l'intera partita da consegnare nei magazzini dell'assuntore possieda la qualità e le caratteristiche previste per il conferimento all'intervento.

Tale accertamento deve essere effettuato su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da un prelievo in contraddittorio con l'offerente per ogni consegna e comunque da almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.

Dal campione rappresentativo verranno costituiti quattro esemplari, di cui due devono essere inviati con la massima sollecitudine, ma comunque non oltre tre giorni al Gabinetto di analisi entomologiche del Ministero delle politiche agricole, via Sallustiana, 10 - Roma.

L'esito dell'accertamento analitico sarà comunicato dall'AIMA all'assuntore ai fini dei conseguenti adempimenti.

In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato rilasciato dal predetto laboratorio, i cereali saranno restituiti all'offerente con spese a suo carico, comprese quelle sostenute per l'ammasso.

Qualora dal certificato di analisi risultino soddisfatte le condizioni previste per il conferimento, l'assuntore emetterà la bolletta di acquisto per la partita di cereali conferita in conformità delle disposizioni stabilite dal contratto di assuntoria.

Fermo restando l'obbligo dell'assuntore di provvedere alla verifica del peso della partita consegnata alla presenza dell'offerente, l'AIMA sottoporrà successivamente la partita medesima a controlli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, paragrafo 6.*a)* del regolamento n. 689/92.

La bolletta di acquisto, unitamente alla fattura di vendita, deve essere trasmessa dall'assuntore all'AIMA via fax entro e non oltre tre giorni dalla presa in carico della merce. Contestualmente devono essere inviati in plico raccomandato gli originali dei predetti documenti insieme con la prescritta fidejussione di importo pari al 20% del controvalore del prodotto conferito, da redigere in conformità del modello allegato n. 2.

Nel caso in cui l'offerente sia lo stesso assuntore o legato da vincolo di parentela fino al 2° grado o facente

parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'assuntore, il prelevamento dei campioni e la verifica del peso della partita verranno effettuate, con le modalità sopra indicate, da personale dell'AIMA e di organismi di controllo incaricati dall'AIMA medesima.

Qualora il conferimento dei cereali avvenga senza movimentazione fisica, nel magazzino nel quale il prodotto è ammassato al momento dell'offerta, la presa in carico può essere effettuata soltanto se risultano soddisfatte le seguenti condizioni previste dall'art. 3, paragrafo 6.*b)* del regolamento (CEE) n. 689/92:

nella contabilità di magazzino siano indicati la quantità constatata per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche del prodotto accertate al momento della pesatura, i trattamenti effettuati e gli eventuali trasferimenti;

l'ente assuntore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilità di magazzino;

le caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura e riportate nella contabilità di magazzino coincidano con quelle risultanti da un campione rappresentativo della partita costituito in base a campioni prelevati da personale dell'AIMA o da organismi di controllo incaricati dall'ente.

6. Per tutti i cereali il prezzo d'intervento è di 119,19 ECU/tonnellata, al quale si applica il tasso di conversione in moneta nazionale in vigore alla data di inizio della consegna fisica del prodotto, come stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1068/93 del 30 aprile 1993.

Per il mais e il sorgo il prezzo d'intervento applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre è quello di maggio 1997 e cioè 126,89 ECU/t.

Tale prezzo è suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche, calcolate applicando al prezzo medesimo le percentuali riportate nelle allegate tabelle (*B-C-D-E-F-G*) nonché della maggiorazione mensile prevista in relazione al mese di consegna del prodotto.

Il pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato direttamente dall'AIMA tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in carico del prodotto.

Considerata la perentorietà del termine stabilito per il pagamento del prezzo di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal superamento del termine medesimo, per cause non imputabili all'AIMA, saranno a carico degli operatori responsabili.

Le associazioni di categoria sono invitate a dare alla presente circolare la massima diffusione tra gli associati e gli altri operatori del settore.

Il direttore generale reggente dell'A.I.M.A.
LAZZERESCHI

ALLEGATO 1*A*

All'A.I.M.A. - Divisione VII -
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

OGGETTO: Offerta di cereale all'intervento.
Campagna di commercializzazione 1997-98.

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente a .... via .... n. .....
nella qualità di legale rappresentate di ....
(denominazione o ragione sociale) con sede in ....
partita I.V.A. n. .... offre a codesta Azienda tonn. .... di (tipo di cereale).

Il suddetto cereale, stoccato presso i magazzini di ....
siti in .... via .... n. .....
è stato prodotto in ....(Stato membro) nell'anno ....
e i documenti commerciali e fiscali comprovanti il luogo e l'anno di produzione sono depositati presso ....

Le caratteristiche medie riscontrate sono le seguenti:

Umidità ....%	Bianconati ....%
Spezzati ....%	Tannino ....%
Impurità relative ai chicchi (farinose) ....%	Peso specifico ....
	Proteine ....%
Volpati fusariati ....%	Hagberg .... sec
Germinati ....%	Zeleny .... ml
Impurità varie (nulle) ....%	

chiede che il prodotto venga consegnato presso i magazzini dell'Ente assuntore ....
siti in .... via .... e che il pagamento del prezzo dei cereali conferiti venga effettuato con le seguenti modalità:

( ) accredito in c/c bancario (cod. ABI ... cod. CAB ... c/c n. ...);
( ) assegno circolare non trasferibile;
( ) assegno di traenza.

In relazione alla presente offerta il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che non esistono rapporti di parentela fino al 2° grado o di appartenenza allo stesso gruppo finanziario o di affari tra l'offerente e l'ente assuntore.

Data, ...

Firma ....

ALLEGATO 1*B*

All'A.I.M.A. - Divisione VII -
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

OGGETTO: Offerta di cereale all'intervento.
Campagna di commercializzazione 1997-98.

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente a .... via .... n. .....
nella qualità di legale rappresentate di ....
(denominazione o ragione sociale) con sede in ....
partita I.V.A. n. .... offre a codesta Azienda tonn. .... di (tipo di cereale).

Il suddetto cereale, stoccato presso i magazzini di ....
siti in .... via .... n. .....
è stato prodotto in (stato membro) nell'anno .... e i documenti commerciali e fiscali comprovanti il luogo e l'anno di produzione sono depositati presso ....

Le caratteristiche medie riscontrate sono le seguenti:

Umidità ....%	Bianconati ....%
Spezzati ....%	Tannino ....%
Impurità relative ai chicchi (farinose) ....%	Peso specifico ....
	Proteine ....%
Volpati fusariati ....%	Hagberg .... sec
Germinati ....%	Zeleny ....ml
Impurità varie (nulle) ....%	

chiede che il prodotto venga consegnato presso i magazzini dell'ente assuntore ....
siti in .... via .... e che il pagamento del prezzo dei cereali conferiti venga effettuato con le seguenti modalità:

( ) accredito in c/c bancario (cod. ABI ... cod. CAB ... c/c n. ...);

( ) assegno circolare non trasferibile;

( ) assegno di traenza.

In relazione alla presente offerta il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che non esistono rapporti (di parentela fino al 2° grado) e/o (di appartenenza allo stesso gruppo finanziario) e/o (di affari tra l'offerente e l'ente assuntore).

Data, ...

Firma ....

ALLEGATO 2*A*

FIDEJUSSIONE BANCARIA

Premesso:

che la ditta .... (denominazione o ragione sociale) con sede in .... è iscritta nell'Albo degli enti assuntori dell'A.I.M.A. per il settore dei cereali;

che nella predetta qualità di assuntore ha stipulato un contratto per il compimento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'A.I.M.A. in applicazione della regolamentazione comunitaria;

che a termini del predetto contratto deve prestare una cauzione nella misura del 20% del controvalore del prodotto conferito all'intervento a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;

che nel caso di specie la cauzione ammonta a L. ....
per tonnellate .... di ....
prese in carico nella campagna di commercializzazione 1997-98;

Ciò premesso:

l'Istituto di credito .... (denominazione o ragione sociale) in persona di (1) ....
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore congiuntamente e solidalmente con la ditta ....
a favore dell'A.I.M.A. fino alla concorrenza di L. .... (lire ....) a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di assuntoria di cui in premessa.

La sottoscritta Banca si obbliga, quindi, in virtù della presente fidejussione, a pagare all'A.I.M.A., entro trenta giorni dalla semplice richiesta scritta della stessa mediante lettera raccomandata A.R., senza osservanza di particolari modalità né preventiva escussione della ditta .... quanto da quest'ultima dovuto all'A.I.M.A., per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo fidejuvato, anche in presenza di eccezioni da parte del debitore garantito.

La Banca rinuncia al beneficio della preventiva escussione della ditta, di cui all'art. 1944 c.c..

La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957 c.c..

La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 c.c. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che la ditta abbia maturato nei confronti dell'A.I.M.A..

La presente fidejussione ha validità di mesi dodici e cioè fino al .... e può essere svincolata soltanto con apposita dichiarazione scritta dell'A.I.M.A..

Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta alla Banca la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende prorogata per un periodo di un mese dalla scadenza e così via per ulteriori periodi mensili fino a quando non perverrà la comunicazione di svincolo.

(1) Cognome, nome e qualifica del rappresentante legale o negoziale.

Alla presente fidejussione si applicano le disposizioni di cui al regolamento CEE n. 2220/85 del 22 luglio 1985 e successive modifiche.

Il foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'A.I.M.A. è quello di Roma.

Data, ...

La Banca

....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944, 1957, 1242 e 1247 c.c. nonché quelle relative alla deroga alla competenza del foro giudicante.

La Banca

....

ALLEGATO 2*B*

POLIZZA BANCARIA

Premesso:

che la ditta .... (denominazione o ragione sociale) con sede in ....
(in seguito denominata contraente) è iscritta nell'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A. per il settore dei cereali;

che nella predetta qualità di assuntore ha stipulato un contratto per il compimento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per conto dell'A.I.M.A. in applicazione della regolamentazione comunitaria;

che a termini del predetto contratto deve prestare una cauzione nella misura del 20% del controvalore del prodotto conferito all'intervento a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;

che nel caso di specie la cauzione ammonta a L. ....
per tonnellate .... di ....
prese in carico nella campagna di commercializzazione 1997-98;

Ciò premesso:

la società .... (in seguito denominata società) autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni con decreto/provvedimento del ... (1) in data .... pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. ...... del .... domiciliata in ....
con la presente polizza, si costituisce fidejussore del contraente — il quale accetta per sè e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore dell'A.I.M.A. (C.F. 00965621006), alle condizioni che seguono, fino alla concorrenza di L. .... (lire ....) a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di assuntoria di cui in premessa.

(1) Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.).

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio			Totale
	—			—
Periodo iniziale	....	....	....	....
Supplementi	....	....	....	....

Ai soli fini della determinazione del premio, la presente polizza ha la durata di mesi dodici e cioè fino al ....

Fatto in quattro esemplari ad un solo effetto in .... il ....

Il pagamento dell'importo di L. .... dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato per mani del sottoscritto oggi .... alle ore ....in ....

Agente o esattore

....

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Disciplina normativa.

La presente polizza è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento CEE n. 2220/85 del 22 luglio 1985 e successive modifiche nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la società e l'A.I.M.A.

Art. 1

Oggetto della garanzia

La Società garantisce all'A.I.M.A. per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato, la restituzione totale o parziale delle somme da questa anticipate al Contraente (e gli interessi maturati come previsto in premessa).

Art. 2

Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza a favore dell'A.I.M.A. ha la validità di dodici mesi dalla data di emissione della polizza ed è automaticamente rinnovata di anno in anno sino ad esito della garanzia contrattuale assunta e comunque svincolabile tramite formale disdetta dell'A.I.M.A.

Art. 3

Avviso di sinistro - Pagamento

Qualora ricorrano i presupposti di cui al terzo trattino della premessa per la restituzione dell'anticipo, l'A.I.M.A., con lettera inviata per conoscenza anche alla Società, inviterà il Contraente a versare la somma dovuta entro il termine unico di trenta giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, l'A.I.M.A. richiederà il versamento della somma medesima alla Società che provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4

Rinuncia alla preventiva escussione

- La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 cod. civ..

La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.

La Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili diversi da quelli che il Contraente abbia maturato nei confronti dell'A.I.M.A. limitatamente al settore specifico considerato nella presente polizza.

Art. 5

Surrogazione

La Società è surrogata nei limiti delle somme pagate all'A.I.M.A. in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'A.I.M.A. faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6

Forma delle comunicazioni alla Società

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alla direzione della Società.

Art. 7

Foro competente

In caso di controversia fra la Società e l'A.I.M.A. è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'A.I.M.A. stessa.

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la società e il contraente.

Art. 8

P r e m i o

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito dalla Società.

Art. 9

R i v a l s a

Il Contraente, i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all' A.I.M.A. oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ..

Art. 10

Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 11

Controgaranzia

La Società avrà facoltà di chiedere al Contraente — e questi sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta — idonea controgaranzia fino all'importo garantito nei seguenti casi:

1) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;

2) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta Contraente;

3) uso di mezzi intesi comunque ad ottenere indebite erogazioni dall'A.I.M.A. anche a titolo diverso da quello al quale si riferisce la presente polizza e/o inebiti rimborsi o restituzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

4) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza delle operazioni garantite con la presente polizza o di altre operazioni analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fidejussorie o di fidejussioni in genere.

La mancata costituzione della controgaranzia non potrà in nessun caso essere opposta all'A.I.M.A. dalla Società.

Art. 12

Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 13

Forma delle comunicazioni alla Società

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatti per mezzo lettera raccomandata indirizzata alla direzione della Società o alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 14

Foro competente

In caso di controversia fra la Società ed il Contraente è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la direzione della Società.

Il Contraente La Società

....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

art. 4 - (Rinuncia ad opporre eccezioni all'A.I.M.A);

art. 7 - (Deroga alla competenza territoriale).

Il Contraente La Società

....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

art. 9 - (Rinuncia ad opporre eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile);

art. 11 - (Deposito cautelativo).

art. 14 - (Deroga alla competenza territoriale).

Il Contraente

....

TABELLA A

REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ CHE DEVONO PRESENTARE I CEREALI PER ESSERE AMMESSI ALL'INTERVENTO

	Frumento duro	Frumento tenero	Segala	Orzo	Granturco	Sorgo
A. Tenore massimo di umidità	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
di cui:						
1. Chicchi spezzati	6 %	5 %	5 %	5 %	10 %	10 %
2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3)	5 %	7 %	5 %	12 %	5 %	5 %
di cui:						
a) Chicchi striminziti					—	—
b) Altri cereali	3 %			5 % (b, c)		
c) Chicchi attaccati da parassiti						
d) Chicchi che presentano colorazioni del germe			—	—	—	—
e) Chicchi scaldati per essiccamento	0,50 %	0,50 %	3 %	3 %	3 %	3 %
3. Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi:	5 %	—	—	—	—	—
di cui:						
— chicchi colpiti da fusariosi	1,5 %	—	—	—	—	—
4. Chicchi germinati	4 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
5. Impurità varie (Schwarzbesatz)	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
di cui:						
a) semi estranei:						
— nocivi	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
— altri						
b) chicchi avariati:						
— chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida	0,05 %	0,05 %				
— altri						
c) Impurità propriamente dette						
d) Pule						
e) Segala cornuta	0,05 %	0,05 %	0,05 %	—	—	—
f) Chicchi cariati			—	—	—	—
g) Insetti morti e frammenti di insetti						
C. Percentuale massima di chicchi biancomati, anche parzialmente:	40 %	—	—	—	—	—
D. Tenore massimo di tannino	—	—	—	—	—	1 % (')
E. Peso specifico minimo	78 kg/hl	72 kg/hl	68 kg/hl	62 kg/hl	—	—
F. Tasso di proteine	11,5 % (')	—	—	—	—	—
G. Tempo di caduta (Hagberg)	220	220	—	—	—	—
H. Indice di Zeleny	—	20	—	—	—	—

(') Percentuale calcolata sulla sostanza secca. »

TABELLA B

MAGGIORAZIONI PER CEREALI IL CUI TENORE DI UMIDITA DIFFERISCE DA QUELLO CONSIDERATO PER LA QUALITA TIPO

Tasso di umidità	Cereali diversi dal frumento duro	Frumento duro
13,4	0,1	—
13,3	0,2	—
13,2	0,3	—
13,1	0,4	—
13,0	0,5	—
12,9	0,6	—
12,8	0,7	—
12,7	0,8	—
12,6	0,9	—
12,5	1,0	—
12,4	1,1	0,1
12,3	1,2	0,2
12,2	1,3	0,3
12,1	1,4	0,4
12,0	1,5	0,5
11,9	1,6	0,6
11,8	1,7	0,7
11,7	1,8	0,8
11,6	1,9	0,9
11,5	2,0	1,0
11,4	2,1	1,1
11,3	2,2	1,2
11,2	2,3	1,3
11,1	2,4	1,4
11,0	2,5	1,5
10,9	2,6	1,6
10,8	2,7	1,7
10,7	2,8	1,8
10,6	2,9	1,9
10,5	3,0	2,0
10,4	3,1	2,1
10,3	3,2	2,2
10,2	3,3	2,3
10,1	3,4	2,4
10,0	3,5	2,5
9,9	—	2,6
9,8	—	2,7
9,7	—	2,8
9,6	—	2,9
9,5	—	3,0
9,4	—	3,1
9,3	—	3,2
9,2	—	3,3
9,1	—	3,4
9,0	—	3,5

TABELLA C

DETRAZIONI PER IL FRUMENTO DURO IL CUI TASSO DI UMIDITA DIFFERISCE DA QUELLO CONSIDERATO PER LA QUALITA TIPO

Tasso di umidità	Percentuale
13,6	0,1
13,7	0,2
13,8	0,3
13,9	0,4
14,0	0,5
14,1	0,6
14,2	0,7
14,3	0,8
14,4	0,9
14,5	1,0

TABELLA D

DETRAZIONI PER CEREALI IL CUI PESO SPECIFICO DIFFERISCE DA QUELLO CONSIDERATO PER LA QUALITÀ TIPO

Frumento tenero

Chilogrammi per ettolitro	in %
Detrazioni	
meno di 76—75	0,5
meno di 75—74	1,0
meno di 74—73	1,5
meno di 73—72	2,0

Segala

Chilogrammi per ettolitro	in %
Detrazioni	
meno di 70,0—69,0	0,5
meno di 69,0—68,0	1,0

Orzo

Chilogrammi per ettolitro	in %
Detrazioni	
meno di 64,0—62,0	1,0

TABELLA E

DETRAZIONI DA APPORTARE AI PREZZI PER CONTENUTO DI IMPURITA OLTRE I LIMITI DI TOLLERANZA E FINO AI LIMITI MASSIMI DI RICEVIBILITÀ

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi ricevibilità per classe %	Limite massimo ricevibilità complessive %	Descrizioni
Frumento duro:				
a) Cariossidi spezzate	3	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi farinosi	2	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Impurità relative ai chicchi (volpati)	2	5	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	4		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	0,5	3		0,01% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
f) Chicchi bianconati	20	40	40	0,2% per ogni differenza supplementare dello 1% oltre il limite di tolleranza
Frumento tenero:				
a) Cariossidi spezzate	3	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (farinosi)	5	7	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Segala:				
a) Cariossidi spezzate	3	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (farinosi)	3	5	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Orzo:				
a) Cariossidi spezzate	3	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (farinosi)	5	12	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Granturco e sorgo:				
a) Cariossidi spezzate	4	10		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (farinosi)	4	5	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbestaz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza

TABELLA F

DETRAZIONI PER IL TASSO DI PROTEINE DEL FRUMENTO TENERO

Tenore di proteine (N × 5,7)	Detrazione in percentuale
Meno di 11,5 — 11,0	1,0
Meno di 11,0 — 10,5	2,0
Meno di 10,5 — 10,0	3,0
Meno di 10,0 — 9,5	4,0
Meno di 9,5	5,0

TABELLA G

METODO PRATICO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE DA APPLICARE AL PREZZO DEL SORGO

1. *Dati di base*

P = percentuale in tannino rispetto alla materia secca

0,4 % = percentuale di tannino oltre al quale viene applicata la detrazione

11 % (1) = detrazione corrispondente all'1 % di tannino riferito alla sostanza secca.

2. *Calcolo della detrazione*

La detrazione, espressa in percentuale da applicare al prezzo d'intervento, viene calcolata secondo la formula seguente:

$$11\ (P - 0{,}40)$$

(1) Detrazione da applicare al prezzo del sorgo a seconda del contenuto di tannino calcolato su 1 000 g di sostanza secca:

a) Energia metabolizzabile pollo di 1 000 g di sostanza secca di sorgo con un contenuto teorico di tannino dello 0 %: 3 917 Kcal;

b) Riduzione dell'energia metabolizzabile pollo su 1 000 g di sostanza secca di sorgo per unità percentuale supplementare di tannino: 419 Kcal.

c) Differenza, espressa in punti, fra il contenuto massimo di tannino fissato per il sorgo preso in consegna dall'organismo d'intervento e il contenuto di tannino stabilito per la qualità tipo: 1,0 − 0,30 = 0,70.

d) Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con un contenuto di tannino dell'1,0 % e quella del sorgo con un contenuto di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %):

$$100 - \left(\frac{3\,917 - (419 \times 1{,}0)}{3\,917 - (419 \times 0{,}30)} \times 100 \right) = 7{,}74\ \%$$

e) Percentuale di detrazione corrispondente ad un contenuto di tannino dell'1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 %:

$$\frac{7{,}74}{0{,}70} = 11\ \%$$

97A5755

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoche di trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 11 luglio 1997 è stato revocato il decreto ministeriale 5 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1997, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Fiduccia Vincenzo Augusto alla sede di Cortina d'Ampezzo, distretto notarile di Belluno.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1997 è stato revocato il decreto ministeriale 5 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1997, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Maffei Nicola alla sede di Altamura, distretto notarile di Bari.

97A5759

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette dovute dalla ditta Isceri Umberto e Fratelli S.n.c., in Squinzano

Con decreto 24 aprile 1997, la riscossione del carico tributario di L. 290.158.241 dovuto dalla ditta Isceri Umberto e Fratelli S.n.c., con sede in Squinzano, è stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. In via cautelare, il concessionario, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la parte del credito erariale non tutelato da atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

97A5760

Sospensione della riscossione di I.V.A. ed accessori dovute dalla ditta Isceri Umberto e Fratelli S.n.c., in Squinzano

Con decreto 24 aprile 1997, la riscossione del carico tributario di L. 203.937.380 dovuto dalla ditta Isceri Umberto e Fratelli S.n.c., con sede in Squinzano, è stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. In via cautelare, il concessionario, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la parte del credito erariale non tutelato da atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

97A5761

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 luglio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1746,82
ECU	1921,50
Marco tedesco	973,43
Franco francese	288,13
Lira sterlina	2927,67
Fiorino olandese	864,68
Franco belga	47,144
Peseta spagnola	11,547
Corona danese	255,59
Lira irlandese	2611,85
Dracma greca	6,201
Escudo portoghese	9,632
Dollaro canadese	1271,89
Yen giapponese	15,078
Franco svizzero	1182,68
Scellino austriaco	138,34
Corona norvegese	235,61
Corona svedese	225,15
Marco finlandese	329,87
Dollaro australiano	1294,92

97A5886

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte risultate irreperibili, sono state sollecitate alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali n. 32 del 22 aprile 1997, dalla prefettura di Vicenza, rimasta senza esito.

Si diffidano, pertanto, gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
522 VI	L'Oro Meccanica di Grotto F.	Bassano	7
576 VI	Oreficeria Rensi di Stocchero Z. e C.	Trissino	2
968 VI	Rancan M. e C. S.n.c.	Cornedo Vicentino	7
1367 VI	Ruggiero Giovanni S.r.l.	Pove del Grappa	2
1508 VI	Karat Line S.n.c.	Vicenza	2
1515 VI	Sinico Rinaldo	Trissino	2
1597 VI	Magialla S.r.l.	Vicenza	4
1627 VI	Isedea Gioielli S.r.l.	Rosà	2
1695 VI	Rasotto Danilo	Vicenza	2
1705 VI	ACB di Corte A.	Quintino Vicentino	2
1726 VI	Goldene Stella S.r.l.	Bassano	16
1739VI	Monegato Riello	Vicenza	4
1846 VI	Modelart di Tollio Maurizio	Vicenza	2
1881 VI	Labor di Tosato F.	Isola Vicentina	3
1896 VI	Sirtal S.n.c. di Girardi S. Boeche Neva e C.	Vicenza	4
2016 VI	Emmerre S.n.c.	Vicenza	1
2045 VI	Orodue di Culetto Annamaria	Castelgomberto	2
2087 VI	Italia Oro S.n.c.	Vicenza	2
2134 VI	Aumetal	Rosà	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta SA.DU.SA. S.p.a., con sede in Arezzo - S. Zeno, Strada A n. 31, assegnataria del marchio «73 AR», ha presentato una denuncia di smarrimento di n. 17 punzoni.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Arezzo.

97A5762

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Comunicato relativo alla pubblicazione del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e la società Telecom Italia mobile S.p.a., stipulato il 27 maggio 1997.

Si comunica che sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicàzioni - parte seconda - secondo supplemento del 1° giugno 1997 è stato pubblicato il contratto di programma, stipulato il 27 maggio 1997, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, e Telecom Italia mobile S.p.a, stipulato il 27 maggio 1997.

97A5758

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata «UAI - Unione antivivisezionista italiana», in Milano

Con decreto ministeriale 27 giugno 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione denominata «UAI - Unione antivivisezionista italiana», in Milano, ed è stato approvato lo statuto.

97A5703

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto. (Comunicazione n. D1S/97006165 del 14 luglio 1997).

Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 149/1992 impone alla Consob di rendere noto, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni di maggioranza relativa al capitale di società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto.

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 sono state rese note le soglie percentuali di maggioranza relativa, quelle di controllo individuabili dalla Consob a seguito di esami sui documenti a disposizione, nonché quelle aggregate da più azionisti attraverso la stipula di accordi parasociali.

Con successive comunicazioni sono state poi modificate le soglie per quelle società per le quali si fosse verificato un fatto oggettivamente rilevante (variazione della partecipazione superiore al 2% del capitale ordinario) e sono state inserite quelle società che, per effetto di modificazioni dell'azionariato, hanno assunto rilevanza ai fini della pubblicazione.

Sempre in ossequio alla norma citata, con ulteriori comunicazioni, sono state rese note le partecipazioni rilevanti a seguito dell'approvazione del bilancio relativo agli esercizi 1992, 1993, 1994 e 1995.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie rilevanti per quelle società che hanno approvato il bilancio relativo all'esercizio 1996 ed in ordine alle quali, alla data del 15 giugno 1997, è pervenuto alla Consob il relativo verbale assembleare.

Si provvederà con successive comunicazioni a rendere note le soglie rilevanti con riferimento alle società in ordine alle quali il verbale dell'assemblea ordinaria di bilancio perverrà successivamente.

Si precisa, inoltre, che sono state prese in considerazione le variazioni rilevanti dell'azionariato delle società che sono intervenute successivamente alla tenuta dell'assemblea ordinaria di bilancio al fine di rendere noto l'ammontare delle partecipazioni aggiornato alla data odierna.

Si procede, altresì, alla pubblicazione in merito alle società Pirelli S.p.a., Costa Crociere S.p.a., Cartiere Burgo S.p.a., Sci S.p.a., Fin. Part. S.p.a., Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.a. e Impregilo S.p.a. per le quali si sono verificati fatti oggettivamente rilevanti nell'azionariato delle stesse e in merito alle società Giovanni Crespi S.p.a., Banca San Paolo di Brescia S.p.a. e Terme demaniali di Acqui S.p.a. per le quali si sono verificate modifiche nei patti di sindacato rilevanti.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

Società con azioni quotate in borsa

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.a.	16,58% Compagnie Generale des Eaux dir.	17,96% Idioma SA (All. *A*)
Cartiere Burgo S.p.a.	21,16% H.P.I. S.p.a. dir.	21,16% Gemina S.p.a. (All. *A*)
Credito agrario Bresciano S.p.a.	4,65% Radicifin S.p.a. ind.	4,65% Radicifin S.p.a. (All. *A*)
Fin.Part. S.p.a. (già Finarte S.p.a.)	36,30% Valcor SA dir.	31,66% Valcor SA (All. *A*)
Gildemeister Italiana S.p.a.	26,32% Macutil Finanziaria SA dir.	26,22% Macutil Finanziaria SA (All. *A*)
Impregilo S.p.a.	23,04% Giovanni Agnelli & C. Sapa ind..	27,81% Giovanni Agnelli & C. Sapa (All. *A*)
Ind. Zignago S.p.a.	12,65% Pietro Marzotto dir. e ind.	13,29% Pietro Marzotto (All. *A*)
Sci S.p.a.	10,75% Fondazione Cariplo ind.	11,59% Val Morsone S.p.a. (All. *A*)
Stayer S.p.a.	19,45% Ipef Partners Ltd ind.	19,45% Ipef Partners Ltd (All. *A*)
Stefanel S.p.a.	33,66% Elisa Lorenzon dir. e ind.	33,66% Elisa Lorenzon (All. *A*)
Terme demaniali di Acqui S.p.a.	32,72% Celeste Buitoni dir.	63,99% (All. *D*)
Zucchi S.p.a.	25% Marzotto S.p.a. dir.	25% Marzotto S.p.a. (All. *A*)

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE CHE CONSENTE DI ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

Società con azioni quotate in borsa

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
CIR S.p.a.	49,81% Carlo De Benedetti ind.	49,04% Carlo De Benedetti (All. *B*)
Irce S.p.a.	48,05% Aequafin S.r.l. dir.	48,05% Aequafin S.r.l. (All. *B*)
Italgas S.p.a.	41,93% ENI S.p.a.	41,93% ENI S.p.a. (All. *B*)
Italjolly S.p.a.	41,21% Laura Pia Marzotto dir. e ind.	41,39% Laura Pia Marzotto (All. *B*)
Mondadori S.p.a.	47,54% Silvio Berlusconi ind.	47,54% Silvio Berlusconi (All. *B*)
Pirelli S.p.a.	49,59% Pirelli & C. Sapa dir. e ind.	51,36% Pirelli & C. Sapa controllo di diritto
SNIA BPD S.p.a.	48,13% Giovanni Agnelli & C. Sapa ind.	48,86% Giovanni Agnelli & C. Sapa (All. *B*)
SMI S.p.a.	44,62% GIM S.p.a. dir.	44,62% GIM S.p.a. (All. *B*)
Zucchini S.p.a.	36,77% BC Holdings Partners Ltd ind.	36,77% BC Holdings Partners Ltd (All. *A*)

Società con azioni negoziate al mercato ristretto

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Banca della Provincia di Napoli S.p.a.	41,99% Manlio Albi Marini dir. e ind.	40,60% Manlio Albi Marini (All. *B*)

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DETENUTA DA UN UNICO AZIONISTA TRAMITE ACCORDO PARASOCIALE.

Società con azioni quotate in borsa

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Cofide S.p.a.	57,31% Carlo De Benedetti ind.	56,70% Carlo De Benedetti (All. *C*)
Premuda S.p.a.	53,45% Navigazione italiana S.p.a. dir.	53,45% Navigazione italiana S.p.a. (All. *C*)
Sirti S.p.a.	52% Stet S.p.a. dir.	52% Stet S.p.a. (All. *C*)

ALLEGATO *D*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DA PIÙ AZIONISTI AL FINE DI DARE UNICITÀ DI INDIRIZZO ALLA GESTIONE SOCIALE.

Società con azioni quotate in borsa

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Aedes S.p.a.	62,88%	62,88% (All. *D*)
Acquedotto Nicolay S.p.a.	50,22%	50,22% (All. *D*)
Banca San Paolo di Brescia S.p.a.	50,14%	50,62% (All. *D*)
Banco Ambrosiano Veneto S.p.a.	69,49%	69,49% (All. *D*)
Bulgari S.p.a.	55,59%	55,58% (All. *D*)
Credito fondiario industriale S.p.a.	52,60%	52,60% (All. *D*)
Crespi	49,18%	50,02% (All. *D*)
Esaote S.p.a.	51,14%	51,14% (All. *D*)
GIM S.p.a.	44,16%	44,16% (All. *D*)
Italfondiario S.p.a.	50,10%	50,10% (All. *D*)
La Doria S.p.a.	70%	70% (All. *D*)
Mediolanum S.p.a.	51%	51% (All. *D*)
Necchi S.p.a.	38,32%	38,32% (All. *D*)
Pirelli & C. Sapa	48,82%	48,82% (All. *D*)

SOCIETÀ CONTROLLATE DI DIRITTO

Società con azioni quotate in borsa

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Costa Crociere S.p.a.	98,22% Il Ponte S.p.a.	50,29% Il Ponte S.p.a. (All. *C*)

97A5764

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti i sottoelencati settori:

Facoltà di lettere e filosofia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: L12A «letteratura italiana», comprendente la omonima disciplina;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: M04X «storia contemporanea», comprendente la omonima disciplina.

Facoltà di scienze politiche:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N14X «diritto internazionale», comprendente la disciplina «organizzazione internazionale»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N08X «diritto costituzionale», comprendente la disciplina «diritto parlamentare»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N09X «istituzioni di diritto pubblico», comprendente la omonima disciplina;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N07X «diritto del lavoro», comprendente la disciplina «diritto del lavoro e della previdenza sociale»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: P01B «politica economica», comprendente la omonima disciplina;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: P01F «economia monetaria», comprendente la disciplina «politica monetaria»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: M04X «storia contemporanea», comprendente la omonima disciplina;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: Q02X «scienza politica», comprendente la omonima disciplina;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: P01A «Economia politica», comprendente la omonima disciplina.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, una per ciascun posto, direttamente ai presidi delle rispettive facoltà di questo Ateneo, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A5789

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L12B «lingue e letterature slavo-orientali», comprendente la disciplina «lingua e letteratura russa».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli documenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento o la data di assegnazione alla successiva classe stipendiale;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

I provvedimenti rettorali di esecuzione della delibera di chiamata saranno assunti solo dopo verifica della loro compatibilità con le risorse di budget e le disponibilità di organico.

97A5788

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1993, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1945 e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Lecce è vacante il seguente posto di ricercatore universitario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

L12A «letteratura italiana».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la presa di servizio effettiva del candidato prescelto è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

97A5833

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione — corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari — della Università degli studi di Urbino, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

M06A «geografia», insegnamento «geografia»,

precisando, nel contempo, che l'indicazione dello specifico insegnamento non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5837

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste sono vancati due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore: N07X «diritto del lavoro», disciplina «diritto del lavoro e diritto sindacale».

Facoltà di giurisprudenza:

settore: N07X «diritto del lavoro».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di prima fascia presso l'università di appartenenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

97A5835

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina:

settore: F19A «pediatria generale e specialistica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'università di appartenenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

97A5836

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Istituto universitario navale, si è reso vancate un posto di ruolo di seconda fascia per il settore sottoindicato, e per le esigenze della disciplina a margine riportata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia - corso di laurea in economia e commercio:

settore scientifico-disciplinare: C01B «tecnologia dei cicli produttivi».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del docente chiamato resta subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio di Ateneo.

97A5834

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Istituto universitario orientale di Napoli sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

P01B «politica economica», per la disciplina «politica economica».

Facoltà di lettere e filosofia:

L09A «glottologia e linguistica», per la disciplina «glottologia»;

L08A «filologia classica», per la disciplina «filologia classica»;

L12D «letterature comparate», per la disciplina «letterature comparate»;

L12B «letteratura italiana moderna e contemporanea», per la disciplina «letteratura italiana moderna e contemporanea».

Facoltà di lingue e letterature straniere:

L18A «lingua e letteratura inglese», per la disciplina «lingua e letteratura inglese».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5790

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

M02A «storia moderna», per la disciplina «storia moderna»;

P01C «scienza delle finanze», per la disciplina «scienza delle finanze»;

L14D «lingua e letteratura araba», per la disciplina «lingua araba»;

M04X «storia contemporanea», per la disciplina «storia contemporanea».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5791

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L18A, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

«lingua e letteratura inglese».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5792

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia e giurisprudenza della Luiss Guido Carli - Libra università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: P02D «organizzazione aziendale», per la disciplina «organizzazione dei sistemi informativi aziendali»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N05X «diritto dell'economia», per la disciplina «diritto bancario».

Facolta di giurisprudenza:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N14X «diritto internazionale» per la disciplina «diritto internazionale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5766

ISTITUTO UNIVERSITARIO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa» è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina «storia contemporanea», da coprire mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le loro domande al rettore dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5767

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997 concernente: «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 1998, di carte valori postali celebrative e commemorative». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 25 giugno 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 10 della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportarsi le seguenti correzioni:

prima colonna, nelle premesse:

al sesto comma il punto e virgola deve essere sostituito dai due punti;

alla quinta alinea del comma 6, dove è scritto: «francobolli commemorativi di *Padrer* Pio...», leggasi: «francobolli commemorativi di *Padre* Pio...»;

alla settima alinea del comma 6, dove è scritto: «francobolli celebrativi della 50a *edizine...*», leggasi: «francobolli celebrativi della 50a *edizione...*»;

all'ottava alinea del comma 6, dove è scritto: «francobolli celebrativi del VI Congresso mondiale di chirurgia generale *endoscopia*;», leggasi: «francobolli celebrativi del VI Congresso mondiale di chirurgia generale *endoscopica*;»;

seconda colonna, all'art. 1:

sesto rigo, dove è scritto: «francobolli celebrativi della giornata della *filatelica*;», leggasi: «francobolli celebrativi della giornata della *filatelia*;»;

quattordicesimo rigo, dove è scritto: «francobolli celebrativi della 50a *edizine*...», leggasi: «francobolli celebrativi della 50a *edizione*...»;

sedicesimo rigo, dove è scritto: «francobolli celebrativi del VI Congresso mondiale di chirurgia generale *endoscopia*;», leggasi: «francobolli celebrativi del VI Congresso mondiale di chirurgia generale *endoscopica*;»;

ventesimo rigo, dove è scritto: «francobolli commemorativi di Bertolt *Brescht*,...», leggasi: «francobolli commemorativi di Bertolt *Brecht*,...».

97A5728

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via *Diaz*, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189